



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“UGO FOSCOLO”
LICEI DI CANICATTI'

Scientifico - Classico - Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG)

Cod. Ministeriale **AGIS00100X** - Cod. Fiscale **82002070843**

Sede centrale **Via Pirandello, 6** - Tel. **0922 851006** – Sede **Via Pasolini** Tel. **0922 612502**

Web: <http://www.liceocanicatti.edu.it> – e-mail: agis00100x@istruzione.it – Pec: agis00100x@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 187 D.L.vo n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 176 E SS. DEL D.Lvo N. 36/2023, DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO “UGO FOSCOLO” CANICATTI' (AG)»

CIG B61384A8E7

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E UBICAZIONE DELLA CONCESSIONE**
- ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 3 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA**
- ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO**
- ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE**
- ART. 6 - INSTALLAZIONE E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI**
- ART. 8 - PIANO DI PULIZIA**
- ART. 9 - CONDIZIONI PRINCIPALI DALLA FORNITURA**
- ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 11 - DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA STIPULA**
- ART. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- ART. 14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA**
- ART. 15 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA**
- ART. 16 - VERIFICHE E LAVORI**
- ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 18 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ**
- ART. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI**
- ART. 20 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 21 - RECESSO**
- ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 23 - ASSICURAZIONI**
- ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**
- ART. 25 - RESPONSABILITÀ**
- ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 28 - NORME DI RINVIO**
- ART. 29 - CONTROVERSIE**

ART. 1 - OGGETTO E UBICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di n. **10 distributori automatici di bevande calde, bevande fredde (tranne acqua e bibite gassate) e snack confezionati** presso le sedi dell'Istituto scolastico come di seguito distribuiti.

Sedi scuola per installazione	Distributori
Liceo Classico Via Pirandello n. 6 - Canicattì (AG)	Piano terra N. 1 di bevande calde N. 2 di bevande fredde e snack Piano 1° N. 1 di bevande fredde e snack
Liceo Scientifico/Linguistico Via Pasolini n. 11 (Biennio vecchio edificio) - Canicattì (AG)	Piano terra N. 1 di bevande calde N. 1 di bevande fredde e snack
Liceo Scientifico/ Linguistico Via Pasolini n. 11 (Biennio nuovo edificio) - Canicattì (AG)	Piano terra N. 1 di bevande calde N. 1 di bevande fredde e snack
Lice Scientifico / Linguistico Via Pasolini n. 14 (Triennio) - Canicattì (AG)	Piano terra N. 1 di bevande calde N. 1 di bevande fredde e snack

Totale distributori n. 10: n. 4 bevande calde e n. 6 bevande fredde e snack)

Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato su richiesta dell'Amministrazione concedente, alle medesime condizioni fissate nella convenzione.

L'individuazione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici è a discrezione del Dirigente scolastico, previ accordi con i tecnici installatori della ditta concessionaria.

I locali, le loro pertinenze e gli impianti (elettrici, idrici) sono di competenza dell'Ente Locale Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Si precisa che nell'Istituto è previsto il servizio di vendita di alimenti freschi (panini e similari) durante l'intervallo delle lezioni che coesisterà con il servizio richiesto e che la distribuzione dell'acqua potabile avviene tramite appositi depuratori collocati presso tutte le sedi.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'Affidatario per tutta la durata del Contratto.

Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la Concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e s.m.i.

Resta a carico dell'Affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla Concessione dei locali.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione del servizio sarà valido per **36 mesi (3 anni)**, con decorrenza dalla data di avvio del servizio, a seguito di sottoscrizione del contratto tra la ditta affidataria della concessione e l'Amministrazione.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l'Affidatario contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno l'Istituzione Scolastica soltanto dopo il controllo da parte degli organi competenti in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto come previsto dalla Legge 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'Istituto, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, per una durata pari a n. 6 (sei) mesi, ovvero limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza del periodo triennale di durata del contratto la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

ART. 3 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

L'utenza potenziale complessiva delle sedi è di circa **1200 tra personale docente e non docente**, alunni ed esperti esterni, oltre ai genitori e ai visitatori autorizzati.

Il servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al sabato, in conformità con gli orari ed il calendario scolastico.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di studenti, dei docenti e personale scolastico. Pertanto, il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del Servizio di Distribuzione Automatica, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.

Il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA.

Il valore economico totale presunto del contratto onnicomprensivo ai sensi dell'art.176 del D.Lgs. 36/2023 è stato stimato pari ad **euro 90.000,00 (novantamila/00)** al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del Servizio.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande, snack ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare all'Amministrazione un canone di concessione annuo. La stima dell'ammontare del Canone concessorio per l'uso dei locali è stata determinata tenendo conto della dimensione degli spazi adibiti per l'allestimento dei Distributori Automatici, del numero dei distributori e del numero dell'utenza potenziale.

L'ammontare del canone annuo scaturirà dall'offerta proposta dalla ditta aggiudicataria della concessione, pari o superiore al canone annuo minimo previsto di **€ 8.000,00 (ottomila), comprensivo delle spese relative alle utenze e degli oneri annui della sicurezza.**

Nessun ulteriore importo dovrà essere versato dal concessionario all'Amministrazione, con specifico ma non esclusivo riferimento a canoni o corrispettivi comunque richiesti da enti terzi nei casi in cui l'Amministrazione concedente non sia proprietaria degli immobili.

Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del **canone annuale dovuto con versamento frazionato in quattro rate trimestrali decorrenti dalla data del verbale di inizio del servizio.**

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 30 giorni rispetto alle singole scadenze, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste e si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.

ART. 6 - INSTALLAZIONE E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

E onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre **30 giorni dalla stipula del Contratto**.

I distributori automatici da installare a cura della ditta aggiudicataria sono **n. 10 (dieci)** e vanno allocati secondo le indicazioni della stazione appaltante che si riserva, in ogni caso, la facoltà durante il periodo contrattuale, di modificare l'ubicazione, il numero e la tipologia, senza che la ditta possa chiedere indennizzi in aumento o in diminuzione. In tal caso il canone subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori.

L'operatore economico dovrà effettuare a sue cure e spese le operazioni di installazione e di allacciamento che dovranno essere eseguite a regola d'arte secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene.

Inoltre il Concessionario dovrà presentare apposita **S.C.I.A.** (Segnalazione Certificata D'Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Istituzione Scolastica.

È fatto obbligo al Concessionario di procedere, in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla redazione del Verbale di inizio attività durante il quale verrà presa completa ed esatta visione dello stato del punto ristoro di cui trattasi e di tutto ciò che è oggetto del Servizio.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica. In caso ciò non avvenga, entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.

A tal proposito verrà redatto un Verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del Contratto e il Concessionario.

Qualora gli impianti installati siano diventati parte non asportabile, le stesse rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della Concessione, qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti, l'Istituto non riconoscerà al Concessionario alcun compenso.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria (deposito cauzionale) sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Istituto.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare dovranno essere **di nuova fabbricazione e di ultima generazione e comunque con data di fabbricazione non antecedente all'anno 2023, marcati CE** e conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle norme vigenti in materia, tra cui la norma CEI EN 60335-2-75, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza. Potranno essere singoli o combinati e rispettare i criteri di rumorosità e tossicità.

A tal fine saranno valutate le certificazioni qualità.

I distributori inoltre dovranno:

- essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- assicurare il contenimento dei consumi energetici, **classe energetica non inferiore alla classe A**;
- devono garantire il rispetto dell'ambiente con l'utilizzo di **prodotti mono uso compostabili** (bicchieri, palettine, cannucce, ecc.) e con **involucri delle bevande fredde plastic free**;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica (minimo 0,05 centesimi di euro) ed in grado di erogare il resto;
- essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori elettronici "cash less" (es. chiavi/card magnetica ricaricabile, app) uguali per tutti i distributori e funzionanti con un sistema unico da distribuire su richiesta ai fruitori;
- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo ed eventuale dettaglio della composizione dei prodotti mediante selezione da tastiera;
- segnalare l'eventuale assenza di moneta per il resto e/o l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- essere muniti di dispositivi antiaggancio e salvavita;
- essere corredati di contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico.

Per ogni apparecchiatura deve essere consegnata copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti, del manuale d'uso e delle schede tecniche.

Sui distributori dovranno essere riportati in modo chiaro ed evidente le istruzioni sia del funzionamento della macchina che del sistema di pagamento e dovranno essere riportati i seguenti dati:

- numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura;
- targhetta con il codice identificativo per l'Agenzia delle Entrate;
- ragione sociale della ditta, recapiti telefonici ditta per reclami, segnalazioni di guasto, resto non erogato.

ART. 8 - PIANO DI PULIZIA E IGIENE

I distributori dovranno essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei distributori automatici.

Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo **Piano di igiene e pulizia** che tiene conto dei tempi, procedure e materiale utilizzato.

ART. 9 - CONDIZIONI PRINCIPALI DALLA FORNITURA

Il servizio riguarda l'installazione e la gestione di **n. 10 distributori automatici** per la fornitura di bevande calde, bevande fredde (tranne acqua e bibite gassate) e snack dolci e salati di primaria qualità, provenienti da **primarie ditte produttrici con marchi conosciuti e apprezzati a rilevanza nazionale**, sottostare ai criteri generali di salubrità ed essere in regola con le normative del settore alimentare, anche europee.

I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di:

- bevande calde, fornite con l'utilizzo di prodotti mono uso compostabili;
- bevande fredde (tranne acqua e bibite gassate) con involucri plastic free;
- snack salati e dolci;

- snack salati e dolci biologici, dietetici, senza lattosio, gluten free per celiaci.

Gli snack non devono contenere:

- grassi idrogenati
- grassi di palma o cocco
- polifosfati
- coloranti di sintesi
- esaltatori di sapidità
- edulcoranti
- aromi vietati dalla normativa vigente

Una percentuale minima del 30% dei prodotti deve essere di tipo biologico, dietetico, ed essere destinati all'utenza affetta da intolleranze alimentari (lattosio, glutine, ecc).

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza nonché rispettare la normativa di legge in vigore. La composizione delle bevande e il nome del prodotto da forno dovranno essere riprodotti mediante applicazione di etichetta adesiva alla macchina.

Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale. I prodotti devono essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGP.

I prodotti biologici devono essere certificati.

I prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti diabetici, a celiaci, a intolleranti al lattosio.

Deve essere garantita una equa distribuzione tra i vari prodotti. E' fatto divieto erogare quant'altro non autorizzato dall'Amministrazione. E', altresì, vietato esporre prodotti diversi da quelli offerti.

L'operatore economico deve produrre una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con l'indicazione della marca, delle schede tecniche e del relativo prezzo.

Relativamente al caffè i prezzi di riferimento non potranno essere superiori a € 0,50.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali non venga ritenuta opportuna l'erogazione. Solo previa autorizzazione potranno essere distribuiti prodotti che non sono contemplati nella lista dei prodotti presentati nell'offerta. I prodotti confezionati dovranno essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia, per ciascun prodotto deve essere indicata la denominazione legale e merceologica, la composizione e le modalità di conservazione, la data di scadenza, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità.

L'Amministrazione avrà la facoltà di controllare, o far controllare, i prodotti nei distributori al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva l'operatore economico dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande fredde involucri plastic free e per gli alimenti preconfezionati involucri in carta, ovvero RPet (PET riciclato), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, **bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili** (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

L'offerente, nella **relazione CAM**, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità dei prodotti forniti al suddetto criterio.

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti

in confezioni rovinate, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti in caso di contestazione reiterata potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato nel **rispetto dei Criteri Ambientali Minimi** per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro (approvato con DM 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024, come modificato con il Decreto Correttivo del 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avente ad oggetto «Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato in GU Serie Generale n. 131 del 6 giugno 2024).

Tutti i prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di **“Igiene dei prodotti alimentari” - HACCP**, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 193/2007 **“Attuazione della direttiva 2004/41/CE** relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.

Il Concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare al Servizio di Distribuzione Automatica, il **Piano di autocontrollo**, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2007 e del **Regolamento CE n. 852/2004**, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.

Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.

Il Concessionario, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la **rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002**.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate a consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del

servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 48 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato Tecnico e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come previsto dall'art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA STIPULA

L'Amministrazione provvederà ad acquisire, **prima della stipula del contratto**, e fatta eccezione per i documenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione cartacea dall'operatore economico aggiudicatario, la seguente documentazione:

1. Scheda tecnica delle apparecchiature installate (non acquisibile d'ufficio);
2. Polizza per garanzia definitiva;
3. Versamento imposta di bollo € 40,00;
4. Autorizzazione sanitaria (non acquisibile d'ufficio);
5. Certificato del Casellario Giudiziale per requisiti di ordine generale;
6. Certificato del Casellario Giudiziale per carichi pendenti;
7. Certificato antimafia;
8. DURC;
9. Polizze assicurative di copertura con primaria azienda assicuratrice.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguate **polizze assicurative** con primarie compagnie a copertura dei eventuali rischi di incendio o altri danni causati ai beni della stazione appaltante e/o ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita;
- presentare copia della **documentazione comprovante** che l'**anno di fabbricazione e le caratteristiche energetiche** di ciascun distributore corrisponde a quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- presentare il **Piano di pulizia ed igiene** che tiene conto dei tempi, procedure e materiale utilizzato;
- consegnare il proprio **manuale H.A.C.C.P.** (piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del DL. 155/97 e dovrà impegnarsi a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dalla stazione appaltante inerente all'espletamento del servizio;
- verificare che i prodotti posti in vendita siano conformi alla predetta normativa H.A.C.C.P. e comunicarlo tempestivamente. Nella predetta comunicazione dovrà essere allegata la documentazione fornita dalle case produttrici;
- dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio e assumersi ogni responsabilità ed i conseguenti oneri.

ART. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà assumere i seguenti obblighi:

- a) fornire ed installare - **entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto** - i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto muniti di marcatura CE e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- b) fornire un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati;
- c) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a

quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;

- d) possedere l'Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- e) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- f) adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente ai sensi del D. Lgs. 81/2008
- g) **garantire la fornitura dei prodotti in maniera regolare e costante, in special modo nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, con più passaggi settimanali, assicurando comunque gli interventi e le forniture richieste;**
- h) fornire prodotti di prima qualità e in ogni caso marche conosciute a livello nazionale, nel rispetto della normativa concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
- i) assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- j) garantire il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto;
- k) provvedere almeno 2 volte alla settimana alla ispezione delle apparecchiature installate per garantire il mantenimento dei prodotti in ottimali condizioni igienico sanitarie, il rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori, il regolare funzionamento delle attrezzature;
- l) garantire il pagamento del **canone annuale di concessione che ammonta a minimo euro 8.000,00**, o diversa offerta a rialzo, comprensivo degli oneri annui della sicurezza;
- m) garantire il funzionamento dei distributori dall'inizio delle lezioni fino al termine degli esami di Stato e garantire solo il funzionamento del distributore del piano terra delle due sedi principali durante i restanti periodi (da fine esami di Stato ad inizio anno scolastico);
- n) provvedere all'installazione, in prossimità dei distributori automatici, di appositi contenitori per la raccolta differenziata e conseguente smaltimento.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici collocati dall'operatore economico nelle strutture scolastiche.

ART. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane così come indicate nel C.C.N.L. di riferimento ed omologhi, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

Il Concessionario è tenuto ad impiegare personale qualificato ed idoneo a svolgere i servizi sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del Contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, prima dell'inizio del Servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del Contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il Concessionario dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualevolta si modifichino nell'organico impiegato.

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di accertare la regolarità del Concessionario.

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il personale addetto al servizio di dovrà osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Istituzione Scolastica e tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza.

Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.

Prima dell'attivazione del Servizio, il Concessionario predispone e trasmette all'Istituzione Scolastica:

- **l'elenco nominativo del personale** che sarà impiegato nel Servizio con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, la qualifica e il livello professionale, i numeri di posizione INPS e INAIL, allegando i curricula aggiornati dei suddetti operatori, nonché le ore mensili di lavoro e il Contratto di lavoro applicato;
- **l'elenco del personale** che sarà utilizzato per le sostituzioni, riportante le stesse indicazioni di cui sopra.

L'elenco del personale, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti/cessazioni di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per diversi motivi (infortunio, ferie, malattia ecc.), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il Concessionario individua e comunica all'Istituzione Scolastica, prima dell'attivazione del Servizio, anche il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del Servizio, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al Servizio e ai quali la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà fare riferimento.

ART. 14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche eguali o superiori entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento, pena l'applicazione di una penale.

Per la manutenzione ordinaria dei distributori automatici si fa riferimento al Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA, edizione 2018 validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004. sull'igiene dei prodotti alimentari. A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il gestore si dota di certificazione "TQS Vending".

Il Direttore dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si riserva di prendere visione del registro delle attività di pulizia e manutenzione.

ART. 15 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti mediante la Distribuzione Automatica, devono essere raccolti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Il Concessionario deve assicurare la raccolta dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori Automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente.

L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale.

Il Concessionario deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti, dotati di coperchio a ritorno automatico, idonei per la raccolta differenziata. I contenitori devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'Affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

ART. 16 - VERIFICHE E LAVORI

Nel corso del rapporto concessorio l'Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al Concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Amministrazione dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al **D.Lgs. n. 81/2008**, la completa sicurezza durante l'esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone

e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione Concedente e degli utenti presenti nella sede (alunni e genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del Servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del Servizio) e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (**DVR**) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno degli spazi adibiti al Servizio di Distribuzione Automatica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

ART. 18 - VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

Fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli enti preposti, la Stazione Appaltante, attraverso apposito organismo di controllo (Commissione di controllo e valutazione) potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra le parti, sulla qualità dei servizi e dei beni di consumo offerti, sul funzionamento dell'esercizio nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività di ristoro senza che il Concessionario abbia ad impedirli.

La Commissione avrà inoltre la facoltà di procedere in ogni momento a ispezioni verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura e alle pulizie delle attrezzature.

Le ispezioni riguarderanno: controlli igienico sanitari sul personale addetto, sui libretti sanitari, nonché controlli a campione su tutti i prodotti posti in vendita (ad esempio anche le date di scadenza di tali prodotti, i prezzi, ecc.).

I controlli riguarderanno:

1. Controlli a vista del servizio dei quali si fornisce di seguito un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - modalità e tempi di conservazione degli alimenti;
 - qualità degli alimenti offerti in vendita;
 - etichettatura di alimenti e bevande;
 - modalità di impegno dei prodotti detergenti e sanificanti;

- stato igienico dei distributori automatici;
 - interventi di manutenzione a carico del gestore;
 - stato igienico sanitario del personale addetto;
2. Controlli delle procedure adottate ai sensi delle vigenti normative sull'igiene dei prodotti alimentari: detti controlli riguarderanno la congruità delle procedure quotidianamente realizzate rispetto al piano HACCP di cui il Concessionario è tenuto a fornirne copia, prima dell'avvio del Servizio, al Direttore dell'esecuzione del Contratto ed al manuale specificamente adottato sulla base delle normative vigenti.

Le risultanze delle ispezioni da parte della Commissione di Controllo e Valutazione e i riscontri di gradimento dell'utenza costituiranno elementi di ausilio alle attività del Direttore dell'esecuzione del Contratto e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive la cui mancata attuazione potrebbe comportare la risoluzione del Contratto in conformità all'art. 20 del presente Capitolato.

ART. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della Concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 30 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario (Art. 6 del presente Capitolato)	€ 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite (Art. 5 del presente Capitolato).	€ 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio (Art. 10 del presente Capitolato)	€ 100,00 per ogni violazione accertata
D	Rifornimento dei Distributori automatici con prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente (Art.10 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
E	Presenza nei Distributori di Prodotti scaduti (Art. 9 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
F	Presenza nei Distributori di bevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste (Art. 9 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata
G	Presenza nei Distributori di bevande fredde di involucri plastic free e per gli alimenti preconfezionati involucri in carta, ovvero RPet (PET riciclato) (Art. 9 del presente Capitolato).	€ 100,00 per ogni violazione accertata

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto.

ART. 20 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario via email PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e ss. e 100 del Codice), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (**DGUE**) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione, da parte delle autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) ritardo nell'avvio del servizio superiore a **20 giorni** rispetto al termine convenuto;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 *bis* della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) cessione, anche parziale, del contratto;
- k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- l) inosservanza riguardo qualsiasi debito Contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- o) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- p) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- q) dopo n. 3 contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni dell'Affidatario;
- r) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Si procederà, inoltre, alla **risoluzione del contratto nel caso la ditta aggiudicataria non provveda al pagamento del canone dovuto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza trimestrale prevista, quale giusta causa di revoca della concessione**. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento e la penale per ogni giorno lavorativo di ritardo prevista dall'art. 19.

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 21 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 190 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituzione Scolastica potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante email PEC con preavviso di almeno **30 giorni solari** rispetto agli effetti del recesso.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Concessione, a norma dell'art. 117, comma 1, del Codice. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

ART. 23 – ASSICURAZIONI

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, **pena la decadenza dall'aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea **polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi**:

1) rischi di incendio o altri danni causati ai beni della stazione appaltante e/o ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita;

2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

In particolare, l'Affidatario dovrà presentare **una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia per sinistro non inferiore a € **5.000.000,00** ed € **2.500.000,00** per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che **l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, incendi, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti.**

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

È vietato subappaltare la concessione ed è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.

Il concessionario è tenuto, comunque, a sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

ART. 25 - RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l'Istituto da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Istituto che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dall'attività del personale o dall'uso dei mezzi impiegati, potessero derivare ai terzi.

La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiale, attrezzature e macchinari della gestione.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, in sede di stipula del Contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre, dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Concessione.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni di cui al vigente codice di procedura civile.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Maria

Viriglio

Per Accettazione

(Nome dell'impresa o società)
(Firma del titolare o del legale rappresentante)